

provvide nella stessa guisa che per i loro antichi compagni che avevano tenuto una condotta tanto diversa!

È per ciò che col mio progetto di legge io mi proposi di riparare ad un'ingiustizia (secondo me è una ingiustizia), ed il signor ministro spero vorrà anche consentire che tal sia.

Il primo articolo provvede a che sia riconosciuto il diritto in tutti gli ufficiali provenienti dall'esercito pontificio mano mano che giungerà il tempo della liquidazione delle loro pensioni.

Col secondo articolo si provvede ad estendere la facoltà di avvalersene anche a coloro che poterono giustificare gli anni di servizio ed ottenere già la liquidazione della pensione con l'applicazione della legge vigente nel regno per le pensioni. Ripeto, si tratta di una questione di giustizia, sicchè non dubito che il signor ministro e la Camera non vorranno opporsi alla presa in considerazione dei due articoli di legge che ho proposto.

RICOTTI, ministro per la guerra. Io non ho nulla in contrario acchè sia preso in considerazione il progetto di legge presentato dagli onorevoli Busi, Farini ed altri; anzi devo osservare che gli onorevoli Busi e Farini prima di presentare questo progetto, avendomelo comunicato, io mi mostrai fin d'allora molto propenso ad accettarlo, non tacendo che se non l'avessero presentato essi, avrei io ciò fatto di mia iniziativa.

Convengo io pure che questa legge compie un atto di riparazione ad una dimenticanza fatta fin dal 1860, quando per la prima volta alcuni ufficiali dell'esercito pontificio passarono nell'esercito italiano.

Fin d'ora avverto però che sarà necessario introdurre qualche cambiamento nella redazione degli articoli al fine di rendere ben chiaro che la facoltà di optare va sempre riferita al grado che avevano; vale a dire, chi è passato come capitano, e sia ora o maggiore o colonnello, può optare col grado di capitano.

Riguardo all'altro progetto presentato dall'onorevole Damiani io acconsento pure per gli stessi motivi che sia preso in considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro consente che siano presi in considerazione il disegno di legge presentato dagli onorevoli Busi, Farini, Asproni, Casarini e Vicini, e quello proposto dall'onorevole Damiani.

Metto quindi ai voti la presa in considerazione di questi progetti.

(Son presi in considerazione.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE FONDAMENTALE SULLA LEVA MARITTIMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge fondamentale sulla leva marittima.

La Camera rammenta che la discussione è rimasta

sospesa al « capo VII. *Della surrogazione tra fratelli.* — Articolo 68. È fatta facoltà ad un fratello di sostituire l'altro nell'obbligo del servizio militare marittimo. »

(È approvato.)

« Art. 69. Il fratello, che va al servizio in cambio dell'altro, deve:

« 1° Essere idoneo al servizio militare marittimo;

« 2° Non essere stato riformato in occasione di leva, nè giudicato inabile presso il corpo;

« 3° Presentare attestazioni di buona condotta;

« 4° Se fu militare, produrre inoltre il foglio di congedo assoluto ed il certificato di buona condotta tenuta presso il corpo dal quale fu congedato, e far risultare che non siasi reso colpevole di renitenza o diserzione;

« 5° Non aver fatto parte di un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

« 6° Non aver incorso in condanne penali di tribunali ordinari o marittimi, o di Consigli di guerra;

« 7° Avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°;

« 8° Avere soddisfatto all'obbligo della leva di mare, e se per età non vi fosse ancor soggetto, comprovare di possedere almeno sei mesi di esercizio nelle professioni, arti od industrie marittime, eseguito dopo i 15 anni compiuti. »

L'onorevole Corrado ha facoltà di parlare.

CORRADO. Parmi che quest'articolo 69 contenga una antinomia, cioè sia in contraddizione evidente coll'articolo 56 di questo progetto di legge. L'articolo 56, che si trova sotto il capo VI, *Delle esenzioni*, dice:

« È parimente esente l'iscritto, che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato nell'esercito oppure nella marina, in età maggiore di 17 anni. »

Questa esenzione si accorda tanto che il fratello sia al servizio nell'esercito, quanto che sia nella marina. Ora, invece, l'articolo 69 limita questo beneficio unicamente al caso in cui il fratello sia idoneo a prestare il servizio militare marittimo.

Come la Camera vede, è uno di quei favori che sarà difficile che si possa ottenere da una famiglia, perchè è ben raro che in essa vi siano due fratelli che abbiano l'attitudine al servizio della marina.

Se si vuole accordare il cambio, bisogna permetterlo sia che il fratello sia idoneo al servizio di mare, sia che lo sia a quello di terra; ma, se si fa tale concessione soltanto quando il fratello sia abile al servizio marittimo, mi pare che sia un voler troppo sottilizzare. Purchè nella famiglia vi sia chi presti il suo servizio alla patria nell'armi, sia di terra che di mare, parmi che la facoltà della sostituzione si debba accordare.

Quindi io propongo che a quest'alinea primo dell'articolo 69, dove è detto: *essere idoneo al servizio militare marittimo*, si dica: *essere idoneo al servizio militare*, come appunto è stabilito all'articolo 56, per-